



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

(vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.139.1/2021

34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.71.3/2021

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7848]
(va@pec.mite.gov.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7848] GRAVINA DI PUGLIA (BA) **“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaico denominato “Pescarella”, della potenza complessiva di 41,28 MWp, delle opere e delle infrastrutture connesse, situato nel comune di Gravina di Puglia (BA).**

Procedura di valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo n. 152/2006

Proponente: Società Ambra Solare 12 S.r.l

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministero della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7848]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
-Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari
(sabap-ba@pec.cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

12/09/2023

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata
(sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *"Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. *g-ter* del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2003 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*, in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2021, n. 41).

VISTO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue in particolare: “... la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”.

CONSIDERATO che la **Società Ambra Solare 12 S.r.l.**, con nota acquisita il 24/12/2021, ha presentato, all’allora Ministero della transizione ecologica e all’allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “Direzione generale ABAP”), istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, relativa al “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico denominato “Pescarella”, della potenza complessiva di 41,28 MWp, e delle opere e delle infrastrutture connesse, situato nel Comune di Gravina di Puglia (BA).”

CONSIDERATO che l’allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 66869 del 27/05/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso al pubblico, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all’art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006 a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero dal 27/05/2022.

CONSIDERATO che l’allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 20555 del 31/05/2022 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari di esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito all’intervento proposto.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica PNRR-PNIEC** dell’allora competente Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 4917 del 15/07/2022, ha formalizzato alla Società proponente una richiesta di integrazioni alla documentazione progettuale trasmessa con l’istanza di VIA.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta di integrazioni inviata dalla competente Soprintendenza ABAP con nota prot n. 6712 del 14/06/2022 e del contributo istruttorio del Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP (prot. n. 24050 del 24/06/2022), la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 1639 del 19/07/2022, ha trasmesso all’Autorità competente e al Proponente la seguente richiesta di integrazioni:

«(...) **Aspetti paesaggistici.**

1. Nella Relazione paesaggistica il proponente, a valle dell’analisi vincolistica, dichiara l’assenza di interferenze dirette dell’intervento con aree dichiarate di notevole interesse pubblico o con aree vincolate *ope legis* ai sensi dell’articolo 142 del Codice. Vengono altresì evidenziate le **interferenze** del percorso del caviodotto con i **beni paesaggistici e culturali**: il **tratturo Tolve – Gravina**, tutelato ai sensi della parte II del D. lgs. 42/2004 con DM 22.12.1983, e individuato dal PPTR quale Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) - *Testimonianza della stratificazione insediativa* - area appartenente alla rete dei tratturi; l’alveo del Torrente Pentecchia, riconosciuto come acqua pubblica, e tutelato ai sensi della dell’art. 142 co. 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004; Ulteriori Contesti Paesaggistici quali l’area di rispetto di alcune segnalazioni architettoniche (Masseria Pascarella, jazzo Santa Teresa, Masseria Zingariello) e i “versanti”.

Nell’area vasta in esame sono presente **beni culturali** quali: il complesso di Masseria Recupa di Scardinale, tutelato ai sensi DDR 14.09.2012; la Masseria Pascarella tutelata *ope legis* ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004, di proprietà della Regione Puglia per la quale è in corso la procedura di Verifica dell’Interesse Culturale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 42/2004.

Si deve però rilevare che l’impianto proposto (in particolare il Campo A) è localizzato in prossimità del confine della Regione Basilicata e che nella Relazione paesaggistica non è stata effettuata un’analisi della situazione vincolistica e degli impatti potenziali indiretti sul patrimonio culturale ricompreso

nell'ambito distanziale considerato ricadente in tale regione (Comune di Irsina-MT, vincolo decretato ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004, con DDR del 07/03/2011).

Si chiede, pertanto, di integrare la Relazione paesaggistica, il SIA e la Sintesi non tecnica con l'analisi del patrimonio culturale presente nell'area vasta di riferimento, ricadente nel territorio lucano e con l'analisi degli impatti potenziali indiretti del progetto proposto sul predetto patrimonio culturale e sul paesaggio.


2. Si rileva che nella tavola R.3.a "Analisi della compatibilità con il PPTR" sono state rappresentate le opere di connessione e la Sottostazione elettrica e la Stazione Elettrica (SE) di smistamento TERNA, che dovrà essere realizzata. Si chiede un'analisi dei potenziali impatti sul paesaggio determinati dalla realizzazione della Sottostazione elettrica (Stazione Utente Condiviso). Al fine di valutare gli impatti cumulativi che si determineranno nella zona, si chiede che vengano considerate anche le altre sottostazioni previste in collegamento con la medesima Stazione Elettrica (SE) di smistamento TERNA. Dovranno essere altresì elaborate fotosimulazioni relative alle trasformazioni che si determineranno nell'area a seguito della realizzazione della Sottostazione elettrica.
3. Si ritengono non esaustive le fotosimulazioni prodotte quasi esclusivamente lungo la SS 655 e dalla SP203.

Si chiedono, pertanto, ulteriori fotosimulazioni da punti di osservazione sensibili (segnalazioni architettoniche/archeologiche individuate quali UCP. Eventualmente presenti nell'area vasta di riferimento) questi desunti dalle Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT), dai quali risultano potenzialmente visibili l'impianto di cui trattasi e gli altri impianti fotovoltaici esistenti e quelli autorizzati. Dovranno essere considerate anche le aree ricadenti nella regione Basilicata, ricomprese nell'area vasta di riferimento (buffer di 3 Km).

Le fotosimulazioni dovranno essere realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano, in condizioni di piena visibilità, ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto e dovranno essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici dei punti di ripresa. A completamento, si chiedono fotosimulazioni dall'alto (da realizzare con drone), comprensive degli impianti esistenti e autorizzati.

4. Dall'esame delle istanze di VIA statale presentate nell'area di riferimento del progetto di cui trattasi, si rileva che l'impianto agrifotovoltaico in questione è localizzato lungo i tracciati delle opere connesse, elettrodotti a 380 kV, di due impianti di accumulo idroelettrico presentati con istanza di VIA statale dalla Società Fri-el S.p.A. (ID_VIP: 7858) e dalla Società Edison S.p.A. (ID_VIP: 8087) (v. figure sotto riportate).

Si chiede pertanto di valutare la compatibilità del progetto agrifotovoltaico proposto con le opere connesse dei suddetti impianti di accumulo idroelettrico (elettrodotti e quindi sostegni), ovvero di proporre eventuali soluzioni alternative che consentano la realizzazione dei tre progetti.



Elaborazione G1S: Nella cartografia sono riportati i progetti in corso di valutazione VIA statale nell'area di riferimento dell'impianto agrifotovoltaico in esame (Campo A e Campo B cerchiati in rosso)



Elaborazione GIS: Dettaglio relativo alla sovrapposizione dell'Impianto agrofotovoltaico in esame con gli elettrodotti (e i sostegni) da 380 kV degli impianti di accumulo idroelettrico (ID: 7858 e ID: 8087).

5. Considerata la presenza di altri impianti fotovoltaici nell'area vasta di riferimento, ad integrazione della valutazione degli impatti cumulativi di cui al documento "Valutazione degli impatti cumulativi" (Elaborato Tav_R16), e con riferimento agli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, determinati sulla base dei criteri stabiliti con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale — regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, si chiede che venga calcolato il valore dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC), sulla base del *Criterio A. Impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici*, contenuta nel *V-Tema: impatti cumulativi su suolo e sottosuolo*, di cui ai citati criteri.
6. Considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quale "Agrifotovoltaico" e che il 27/06/2022 il Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le "Linee Guida in materia di Impianto Agri-voltaici" (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>), che descrivono "...le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola", si chiede di produrre un documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai "requisiti" e alle "caratteristiche" definite ai capitoli 2 e 3 delle suddette Linee Guida.
7. Si chiedono chiarimenti e rappresentazione delle modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinato impianto fotovoltaico (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) delle attività agricole previste.
8. **Aspetti archeologici**

Si riporta di seguito quanto indicato in merito agli aspetti archeologici dal competente Servizio *li - Scavi e tutela del patrimonio archeologico* con la nota allegata, che recepisce le richieste della competente Soprintendenza ABAP del 14/06/2022:

«(...) Nella richiamata nota, la suddetta Soprintendenza ha valutato che le lavorazioni previste dal progetto in esame comporterebbero "potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo", ha rimarcato l'elevato potenziale archeologico già noto dell'area in esame ed ha dettagliatamente rilevato le carenze riscontrabili nella

relazione di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 (contenente una valutazione di rischio archeologico medio-basso), in conseguenza delle quali ha ritenuto che "gli elaborati di progetto dovranno essere rielaborati secondo quanto previsto dalla circolare della DGA del MIBACT 1/2016, Allegato 3, secondo la quale il grado di potenziale archeologico è indeterminabile e il rischio è medio nel caso in cui: "esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali etc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definire l'entità; le tracce potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti (es. presenza di coltri detritiche)" ed ha pertanto richiesto le seguenti integrazioni:

"- rielaborazione della carta dell'uso del suolo e della visibilità in riferimento anche alla fascia interessata dal caviodotto; rielaborazione della carta delle evidenze archeologiche che tenga conto dei dati dell'UT 1 - deducibili nella documentazione trasmessa solo da foto inserite nella relazione archeologico, del tracciato e delle ricostruzioni ipotetiche della Via Appia; rielaborazione delle carte del rischio e potenziale archeologico alla luce dei nuovi elementi;

- documentazione fotografica e fotoinserti da almeno 2 punti di vista su ogni campo per valutare i possibili impatti cumulativi dal sito archeologico di Vagnari".

La suddetta Soprintendenza ha inoltre specificato di ritenere necessaria l'attivazione della procedura di cui al medesimo art. 25, c. 8, anticipando che "saranno richiesti prospezioni geofisiche (da definirsi sulla base di uno specifico progetto elaborato da soggetto con idonei requisiti, da perfezionarsi a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine dell'individuazione della metodologia più adeguata ai contesti e di un corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine) e saggi archeologici (da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25, la collocazione ed estensione dei quali potranno essere definiti all'esito dei sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche)".

Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nel richiedere le suddette integrazioni e l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate. Si ricorda che gli esiti delle indagini di archeologia preventiva dovranno essere inseriti ad integrazione degli elaborati di progetto.

È necessario che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la Soprintendenza territorialmente competente l'accordo previsto dal D.lgs. 50/2016, art. 25, c. 14, funzionale a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al c. 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici».


9. Il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologico e il progetto modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n.8 della presente nota.»

CONSIDERATO che la **Società proponente** con nota dell'1/08/2022 ha dato riscontro alla suddetta richiesta di integrazioni di questo Ministero evidenziando che "...la Vs. richiesta di integrazioni del 19/07/2022 giunge assolutamente tardiva rispetto alle tempistiche perentorie prescritte dall'art. 24, comma 3 e comma 4 del D. Lgs. 152/2006, pertanto è a tutti gli effetti irricevibile. La medesima, non prevede alcun termine entro il quale la scrivente deve procedere alla trasmissione delle integrazioni", aggiungendo che il progetto in esame "non ricade in aree vincolate ex lege, pertanto, ai sensi della normativa vigente (art. 12 D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022 e art.22 D. Lgs. 199/2021), **il parere del Ministero della cultura non è vincolante**" e concludendo che "...chiarito il ruolo del Vs. Ministero nell'ambito del procedimento ID 7848, per spirito di massima collaborazione, compatibilmente con gli elementi progettuali già agli atti, trasmettiamo, unitamente alla presente, documento composto da n. 26 pagine, contenenti le ns. risposte ad ogni vs. singola richiesta".

RITENUTO necessario, innanzitutto, chiarire al riguardo che il "ruolo" di questo Ministero nell'ambito del procedimento di VIA statale è quello di Amministrazione concertante con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (autorità competente), ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, come disposto dall'art. 25 del D. lgs. 152 del 2006 e che il parere di questo Ministero, nell'ambito di detto procedimento non è vincolante solo se l'intervento proposto ricade in aree idonee come definite dall'art. 20 del D. lgs. 199 del 2021 e che, in questo caso, comunque l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021, **fa salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, Beni culturali, del D. Lgs.**


n. 42 del 2004, definendo come obbligatorio non vincolante **solo** quello in materia paesaggistica.

CONSIDERATO, inoltre, che l'intervento proposto **non ricade in aree idonee**, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater* del D. Lgs. 191/2021, come in ultimo modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito in legge n. 41 del 2023, (che ha ridotto il buffer di rispetto dai beni culturali e dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42 del 2004, per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, da 1 Km – vigente alla data dell'1/08/2022 - a 500 m) in quanto localizzato in gran parte nel buffer di 500 m dal vincolo paesaggistico ex art. 136 del D. Lgs. 42 del 2004, di cui al DDR del 07/03/2011, ricadente nel comune di Irsina (MT) e che pertanto, per quanto sopra chiarito, non si applicano le previsioni di cui all'art. 22 del D. lgs. 199/2021 (cfr. immagine sotto riportata).



Elaborazione GIS: in giallo il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004 (DDR del 07.03.2011), in celeste il buffer di 500 m dal vincolo e in arancio i campi fotovoltaici di cui all'impianto in esame.

RITENUTO, infine, di dover evidenziare che l'affermazione del Proponente "il **progetto non ricade in aree vincolate ex lege**" non è corretta, in quanto le opere connesse (quale è anche il cavidotto), parti integranti del progetto, interferiscono direttamente con beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) (Torrente Pentecchia, peraltro rilevato dallo stesso Proponente nella *Relazione paesaggistica* a pg. 12) e lett. m), del D. lgs. 42/2004 (intersezione del cavidotto con il Tratturello Tolve-Gravina, bene culturale archeologico vincolato ai sensi della parte II del D. lgs. 42/2004, con DM del 22/12/1983, e quindi *zona di interesse archeologico*, ai sensi della lett. m, co. 1 dell'art. 142 dello stesso decreto legislativo). A tal proposito si riporta di seguito la TAV. R.3.a.



TAV_R.3.a "Analisi della compatibilità con il PPTR"

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 4861 del 24/10/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata (per i potenziali impatti del progetto sul patrimonio culturale determinati dall'impianto fotovoltaico, localizzato in adiacenza e in prossimità del vincolo decretato con DDR del 07/03/2011, ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42 del 2004, individuato nel comune di Irsina-MT) di esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in esame, evidenziando che *la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio in data 19/07/2022, con prot. n. 1639, è stata trasmessa dalla Società proponente, con nota pervenuta il 03/08/2022, e pubblicata sul sito internet del Ministero della transizione*

ecologica, **solo in data 03/10/2022** (quale "documentazione integrativa volontaria"), mentre quella richiesta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC il 15/07/2022 (prot. n. 4917) risulta pubblicata in data 08/09/2022 (quale "documentazione integrativa").

CONSIDERATO, pertanto, che le Soprintendenze ABAP competenti hanno potuto consultare la documentazione integrativa richiesta da questo Ministero solo dal 03/10/2022.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 37626 del 04/11/2022 ha trasmesso il parere n. 76 del 24/10/2022 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

CONSIDERATO che, la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari**, con nota prot. n. 12485 del 14/11/2022, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in argomento, che si riporta di seguito:

«In riferimento al procedimento in oggetto, questa Soprintendenza, con nota prot. 6712 del 14.06.2022, avendo verificata la documentazione presente sul portale <http://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8605/12684>, ha inviato le proprie valutazioni all'allora competente Direzione Generale ABAP.

Con nota prot. 1639 del 19.07.2022 codesta Soprintendenza Speciale ha inviato all'Amministrazione Procedente richiesta di atti integrativi sulla base delle valutazioni espresse dalla Scrivente e dell'istruttoria condotta dalla Direzione Generale.

Con la nota del 02.08.2022 acquisita agli atti in pari data prot. 8771, la Società ha inviato la manifestazione di disponibilità al perfezionamento dell'accordo previsto dall'art. 25 del D. L.vo 50/2016. Questa Soprintendenza ha riposto alla manifestazione di perfezionamento dell'accordo con nota prot. 8927 del 08.08.2022, cui è seguito in data 10.08.2022 un incontro telematico tra la Scrivente ed il Proponente.

Con nota del 15.09.2022, acquisita al prot. N.10049 del 16.09.2022, è stata trasmessa dalla Società proponente una tavola delle Aree da sottoporre a prospezioni geofisiche.

La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del D.L. vo 50/2016 non è stata completata e si intende interrotta per sopravvenute valutazioni della Scrivente nell'ambito della procedura in oggetto.

(...)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. L'intervento non interessa direttamente aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

1.1.b. L'area dell'impianto non interessa direttamente perimetri di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice.

Il percorso del cavidotto interferisce su strada esistente, direttamente con i seguenti beni paesaggistici:

- il tratturo Tolve Gravina tutelato ai sensi del DM 22.12.1983, e riconosciuto come UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa - area appartenente alla rete dei tratturi;
- l'alveo del Torrente Pentecchia, riconosciuto come acqua pubblica, e tutelato paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 del D. L.vo 42/2004.

(...)

1.1.c. In base al PPTR vigente l'intervento interessa in massima parte un'area libera da tutele, ma il cavidotto interferisce con Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR vigente ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo 42/2004:

- l'area di rispetto delle segnalazioni architettoniche di Masseria Pescarella, jazzo Santa Teresa, Masseria Zingariello;
- versanti.

(...)

1.2. Beni architettonici

1.2.a. Non vi sono beni architettonici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.

1.2.b. Questa Soprintendenza comunica di non essere in possesso di elenchi che permettano di individuare beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

1.2.c. Non si è in possesso della documentazione necessaria per individuare eventuali beni architettonici tutelati dalla pianificazione urbanistica vigente.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Il cavidotto interferisce direttamente con l'area tratturale Tolve - Gravina tutelata ai sensi del DM 22.12.1983.



2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1. a L'intervento si colloca sulle pendici di un declivio coltivato a grano, secondo la tradizione locale. Non sono previste opere di mitigazione particolare, a parte la realizzazione di una siepe sulla recinzione perimetrale, nonostante la Relazione Paesaggistica in merito al Piano Regionale di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi citi "opera a verde e mitigazioni", di queste non si trova ulteriore indicazione. Nelle aree contermini ci sono alcune aree coperte da boschi.

Nelle aree contermini sono altresì presenti alcune aree individuate dal PPTR vigente come UCP:

- UCP - vincolo idrogeologico;
- UCP - RER;
- UCP - aree di rispetto boschi;
- UCP - formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- UCP - Testimonianze della stratificazione insediativa.

Inoltre, si segnalano le seguenti segnalazioni architettoniche individuate dal PPTR, già riportate in precedenza: Masseria Pescarella, jazzo Santa Teresa, Masseria Zingariello.

2.1.b. Lo studio dei fotoinserimenti è stato condotto esclusivamente lungo le strade SP203 e SS655 e non è stata soddisfatta la richiesta di fotoinserimenti atti a verificare l'impatto paesaggistico dell'opera, infatti l'elaborato integrativo (cfr. Fotoinserimenti_Rev_1) riporta solo 4 nuovi punti di vista tutti localizzati lungo il tracciato della SP203 e due punti ripresa relativi al punto di allaccio alla rete elettrico nazionale.

2.1.c. A meno di due chilometri dall'impianto oggetto del presente procedimento è esistente un impianto fotovoltaico, F/CS/E155/5, di circa 28ha, e l'impianto da fonte eolica della società Nuova Energia srl.

Lo studio degli impatti cumulativi (cfr. Impatti_Cumulativi_R_16) però riporta "Alla luce di quanto sopra è evidente che nell'areale considerato non vi sono impianti FER ricadenti nel dominio denominato B (agrivoltaico) dalla DGR 162/2014 e che pertanto con nessuno degli impianti sopra censiti necessita approfondire analisi di tipo cumulativo in riferimento ai Temi in essa riportata".

Lo studio, tuttavia, dimostra come l'area di visibilità del nuovo impianto insista in un'area che allo stato attuale non è interessata da impianti da fonti rinnovabili, per cui a parere della Scrivente la realizzazione del progetto, compromettendo un territorio allo stato attuale strettamente agricolo, non è compatibile con le istanze di tutela del paesaggio pugliese.

(...)

2.2. Beni architettonici

2.2. a Nell'area in esame è presente, tra i beni tutelati architettonici il complesso di Masseria Recupa di Scardinale, tutelato ai sensi DDR 14.09.2012 e Masseria Pescarella, di proprietà della Regione Puglia, tutelata ai sensi del DCPC 230 del 26.08.2022.

2.3. Beni archeologici

2.3. a Il progetto in esame comporta potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, stante l'ampiezza dell'intervento in progetto descritto in premessa. In particolare, si ritengono di potenziale impatto negativo, da un punto di vista archeologico, i seguenti interventi: il sistema di fissaggio delle strutture nel terreno mediante macchina battipalo o mediante macchina trivellatrice; la sistemazione in unica trincea di cavi di energia e fibra ottica e pozzetti di ispezione, che, sebbene lungo viabilità esistente, prevede una profondità di scavo di 1,30 m; la realizzazione di una sottostazione elettrica, posta in prossimità della futura SE TERNA 150 kV in condivisione di stallo con altro operatore, per cui è prevista l'eliminazione del mantello vegetale e lo scavo per la sistemazione delle opere architettoniche ad essa connessa (piattaforma, fondazioni, vasca di raccolta, sistema di drenaggio di acqua pluviale, canalizzazioni elettriche, edificio di controllo SET realizzazione di vasca Imhoff); la realizzazione di una nuova viabilità interna con larghezza della carreggiata di 3 m e la sistemazione della viabilità ad uso agricolo; gli sbancamenti localizzati nelle aree occupate dalla cabina d'impianto e dalla cabina di trasformazione; la recinzione perimetrale con pali infissi o a vite.

2.3. b. L'area di intervento ricade nell'Ambito dell'Alta Murgia che occupa la porzione nord-occidentale del vasto altopiano delle Murge, esteso dalla valle dell'Ofanto sino all'insellatura di Gioia del Colle e tra la Fossa Bradanica e le depressioni vallive che si adagiano verso la costa adriatica.

Le condizioni climatiche favorevoli, la grande disponibilità di risorse vegetali e faunistiche, la presenza di naturali vie di comunicazione, la conformazione geomorfologica, con rilievi a quote variabili tra 300 e 600 m ca. s.l.m., che consente interscambiabilità tra i siti e controllo sul territorio circostante, hanno favorito l'insediamento antropico dalla preistoria al medioevo.

La lunga frequentazione antropica, legata prevalentemente all'agricoltura e alla pastorizia, ha dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse, tra cui quelle più evidenti sono le masserie e gli jazzi, collocati lungo le vie di comunicazione (lame e gravine, antichi tratturi della transumanza, tracciati viari di età romana o preesistenti). Spesso tali testimonianze sono indicative di siti pluristratificati, molti dei quali ancora sepolti, che emergono in occasione delle indagini archeologiche di superficie e degli scavi archeologici, condotti da università italiane ed estere, o dalla Soprintendenza, nell'ambito di interventi di archeologia preventiva.

L'area interessata dal progetto si inserisce perfettamente nel quadro generale delineato, con una densità rilevante di presenze archeologiche (52 siti noti da bibliografia individuati nell'area buffer di 5 Km intorno al progetto), tra cui si citano quelli, riportati sull'elaborato A_4_4_Carta del Potenziale e del Rischio archeologico_Rev, interferenti direttamente con il tracciato del cavidotto e/o con la fascia buffer in cui sono state svolte le ricognizioni (tra 0 e 20 m ca.): località Pescarella (età tardo romana, sito n. 1); località Costa Rizza (età ellenistica, siti nn. 27, 29); S. Domenico (età ellenistica, sito n. 23).

Si specifica, inoltre, che sulla base delle coordinate topografiche presenti nella recente pubblicazione di C. Small (C. Small, *Archaeology on the Apulian- Lucanian Border* 2022), i siti immediatamente adiacenti alle opere in progetto, in particolare con il cavidotto, sono più numerosi rispetto a quelli già segnalati nell'elaborato sopra citato (1, 23, 27, 29): nelle aree comprese tra le località Costa Rizza e Jazzo S. Teresa, sono presenti altri quattro siti puntuali (C. Small, siti nn. 819/821, 827, 905, 906), potenzialmente nella loro estensione interferenti con il cavidotto mentre, adiacente al campo dell'agrofotovoltaico, è individuato il sito n. 430 "Serra Inchiancata". Si segnala la presenza del sito 212 di Small (Masseria Pescarella) a 10 m ca. dalla linea del cavidotto. Inoltre, a poca distanza dal cavidotto (tra 100 e 200 m dal cavidotto) si evidenziano i siti di Costa Rizza (età tardo romana, sito n. 26) e Fontanelle (età ellenistica, sito n. 28) e ulteriori siti presenti nella sopracitata pubblicazione (C. Small, siti nn. 222, 711, 820, 823, 824, 907).

Ad una distanza maggiore dall'area di impianto del campo agrifotovoltaico, si localizza l'insediamento romano di Vagnari (distanza 1,3 km dall'impianto).

La fitta rete di insediamenti noti nell'area, frequentati tra la preistoria e il medioevo, si distribuisce peraltro lungo percorsi viari attivi per millenni. In riferimento alla ricostruzione della viabilità antica e in particolare alla ricostruzione della via Appia (importantissima direttrice che in età romana collegava Roma e Brindisi) l'area in cui ricade il progetto è stata oggetto a partire dalla prima metà del XX sec. ad oggi di numerosi studi, campagne di prospezioni di superficie e scavi archeologici che hanno condotto alla formulazione di alcune ipotesi, attualmente in corso di verifica anche da parte di questo ufficio nell'ambito del Progetto Appia Regina Viarum - Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020" e nell'ambito delle attività di predisposizione del dossier per la candidatura MiC della via Appia Antica per l'iscrizione alla lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, entrambe coordinate dal Segretariato Generale di questo Ministero.

Tra le varie ipotesi di tracciato della Via Appia, il percorso del cavidotto coincide in parte con il tracciato proposto per la Via Appia da A. Small; secondo tale ipotesi, che trova maggiore riscontro tra gli studiosi del settore, la Via Appia si sviluppava con un andamento quasi parallelo alla valle del Basentello, andando ad innestarsi, a Est, in prossimità della città di Gravina, con il tratturello Tolve Gravina, n. 71.

2.3.c Nell'ambito della sopracitata nota prot. n. 1639 del 19.07.2022 questa Soprintendenza, in merito alle carenze della documentazione archeologica, richiedeva:

- rielaborazione e integrazioni alla relazione archeologica e relativi allegati ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità alla circolare della ex Direzione Generale Archeologia del MIBACT n.1/2016;
- documentazione fotografica e fotoinserimenti da almeno 2 punti di vista su ogni campo per valutare i possibili impatti cumulativi dal sito archeologico di Vagnari;
- piano delle indagini geofisiche e saggi archeologici, redatto da soggetto abilitato.

Alla luce dei nuovi dati elaborati, presenti sul sito <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8668/12761>, si riscontra che, per quanto riguarda la rielaborazione e integrazione alla precedente relazione archeologica, è stata effettuata una rivalutazione del rischio archeologico, in particolare nell'area del cavidotto, lungo l'ipotetico tracciato della Via Appia, a cui è stato

assegnato un rischio medio-basso, in luogo del precedente rischio basso. Nello specifico sono stati assegnati seguenti gradi di rischio archeologico:

- Rischio MEDIO per le aree in corrispondenza dell'intersezione dei siti nn. 1-27-29-23 con il tracciato di cavidotto o nelle immediate prossimità (tra 0 e 20 m ca.)
- Rischio MEDIO-BASSO per i tratti in cui il cavidotto interferisce con le aree di rispetto dei vincoli monumentali, per il tratto di cavidotto che coincide con l'ipotesi di tracciato della Via Appia proposta da C. Small e per i due punti in cui il cavidotto interferisce con il tratturo n.71 che corrisponde inoltre plausibilmente al tracciato della Via Appia a Sud della città di Gravina.
- Rischio BASSO per tutte le restanti parti delle opere in progetto.

A parere della Scrivente, pur essendoci stata una rivalutazione dei gradi di rischio, in considerazione dei nuovi dati presenti sulle più recenti pubblicazioni e delle ipotesi di ricostruzione del tracciato della via Appia, i gradi di rischio vanno considerati di livello medio/medio-alto in corrispondenza dei siti segnalati da C. Small, (nn. 819/821, 827, 905, 906) nelle località tra Costa Rizza e Jazzo S. Teresa, potenzialmente nella loro estensione interferenti con il cavidotto e in corrispondenza del sito segnalato da Small "Serra Inchiandata" (n. 430), adiacente al campo dell'agrifotovoltaico Pascarella. Inoltre, rischio medio è da considerare anche sul tratto dell'ipotesi di tracciato della Via Appia ipotizzato da C. Small, nel tratto coincidente con il cavidotto.

Per quanto riguarda la richiesta di fotoinserimenti dal sito di Vagnari (collocato alla distanza di 1,3 km dall'impianto del campo agrifotovoltaico e visibile da esso), si riscontra l'assenza della documentazione richiesta e di elaborati utili alla valutazione dell'impatto visivo delle opere dal sito suddetto.

Per quanto riguarda la richiesta della Scrivente di prospezioni geofisiche e saggi archeologici, in base al combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del D.l.vo 50/2016, con nota del 15.09.2022 è stato trasmesso l'elaborato "Aree da sottoporre a prospezioni geofisiche", acquisito al prot. della Scrivente n. 10044 del 16.09.2022, consistente in tavole grafiche con l'individuazione delle seguenti aree:

- area A in prossimità del sito noto da bibliografia n.11 (un'area di frammenti dipinti –C. Small)
- area B coincidente con il sito noto da bibliografia n. 1 (un'area di frammenti dipinti di epoca tardo romana –C. Small)
- area C coincidente con il sito noto da bibliografia n. 27 (un'area di frammenti a vernice nera –C. Small)
- area D in prossimità del sito noto da bibliografia n. 29 (un'area di frammenti a vernice nera –C. Small)
- area E in prossimità del sito noto da bibliografia n.23 (un'area di frammenti a vernice nera –C. Small)

3. PARERE CONTRARIO

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, **esprime parere contrario** alla realizzazione del progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico nell'agro di Gravina in Puglia (BA) per le seguenti motivazioni:

L'impianto in progetto prevede l'occupazione di un'area di oltre 50 Ha nell'agro di Gravina in Puglia, attualmente destinato alla coltivazione cerealicola.

È previsto l'utilizzo di pannelli fotovoltaici ad inseguimento che in posizione massima possono raggiungere l'altezza di quasi 5 m, nei terreni sottostanti è prevista la coltivazione di veccia, sulla e trifoglio, non tradizionalmente presenti tra le coltivazioni dell'area.

Per mitigare l'impatto visivo è prevista esclusivamente la posa in opera di una siepe dell'altezza di circa m.1,80 lungo la recinzione in maglia metallica. Considerando l'altezza degli elementi fotovoltaici, è evidente come tutti gli elementi non siano assolutamente schermati (cfr. Elaborato_Grafico_R_5_b) come dimostrano anche tutte le fotosimulazioni proposte.

Inoltre, si fa presente come il sistema di recinzione costituito da una siepe non sia presente nelle tipologie tradizionali del territorio gravinese, e pertanto costituirebbe a sua volta un elemento estraneo e disturbante del paesaggio e avulso dalla tradizione costruttiva locale, anche a causa delle condizioni climatiche che ne rendono difficile la realizzazione.

La scheda d'ambito del PPTR descrive l'area oggetto di intervento come "un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale" e inoltre: "Le colture prevalenti per superficie investita e valore della produzione sono i cereali e fra questi le foraggere avvicendate, prati e pascoli".

Dalla cartografia presente sul sit.puglia si evince che la quasi totalità del terreno dell'agro di Gravina in Puglia è utilizzato per coltivazioni di seminativi semplici in aree non irrigue.

A parere della Scrivente l'area interessata da questo impianto risulta eccessivamente estesa, e comporterebbe la trasformazione del tessuto agricolo dell'area in esame, in quanto all'interno dell'impianto è previsto l'inserimento di coltivazioni non comuni nel paesaggio murciano, come riportato anche nella scheda d'ambito del PPTR. Anche le opere di mitigazione previste risultano, a parere della Scrivente avulse dal contesto paesaggistico e del tutto insufficienti.

Pertanto, tutti gli elementi di mitigazione previsti risulterebbero del tutto avulsi dal contesto paesaggistico di riferimento, costituendo un ulteriore elemento detrattore dell'impianto, invece di costituirne una mitigazione. Per quanto sopra delineato, il progetto di realizzazione di un impianto di tali dimensioni e impatto, in un territorio che trova nella fitta rete di persistenze rurali e nel sistema pluristratificato di siti architettonici e archeologici il suo valore più rappresentativo, appare alla Scrivente non perseguibile, in quanto l'interferenza con tale patrimonio rischia di compromettere la conservazione di un contesto paesaggistico e culturale peculiare.

In merito agli aspetti prettamente archeologici, si evidenzia che, come già sottolineato precedentemente, le opere in progetto rientrano in un contesto ricco di presenze archeologiche, come documentano le segnalazioni emerse in occasione dei numerosi studi, scavi archeologici, indagini e prospezioni archeologiche di superficie svolte tra la metà del 1900 e oggi, svolte da istituzioni italiane e straniere e nell'ambito di interventi di archeologia preventiva. I siti individuati nelle zone poste nei pressi dell'area di progetto (agrifotovoltaico e cavidotto), confermano la lunga frequentazione antropica di questo territorio, testimoniata da tracce archeologiche rilevanti. Tra questi, in particolare, soggetti a particolare rischio archeologico, si citano quelli interferenti e/o adiacenti con il cavidotto: località Pescarella (età tardo romana, sito n. 1), località Costa Rizza (età ellenistica, siti nn. 27, 29), S. Domenico (età ellenistica, sito n. 23) e i siti individuati da Small (nn. 212, 819/821, 827, 905, 906), potenzialmente interferenti con il cavidotto e con il campo dell'agrifotovoltaico, (n. 430 "Serra Inchiancata").

Inoltre, le alterazioni riguarderanno la viabilità storica: vie secondarie, piste di antica origine e assi principali a lunga percorrenza. Le opere intercettano il percorso del tratturello Tolve Gravina, n. 71 e il tracciato ipotizzato da Small per la via Appia, coincidente per un tratto di circa 5-6 km con il cavidotto, che, nel suo tratto terminale interessa anche l'ipotesi, proposta da Vinson, della variazione per valle Pentecchia.

La realizzazione del nuovo impianto avrà un evidente impatto visivo su siti archeologici, oltre che sulle segnalazioni architettoniche e in generale sull'importante contesto paesaggistico (naturale, antropico, storico-culturale). Nel contesto territoriale in esame, in generale, gran parte dei siti archeologici sono collocati su rilievi, da cui è alta e media la visibilità sul territorio circostante. Nello specifico il nuovo impianto andrà ad alterare sul piano visivo e percettivo diverse zone archeologiche come quella dell'insediamento romano di Vagnari, posta a ca. 1,3 km dalle opere in progetto. Da tale quadro si evince che l'impatto, sia sull'area interessata direttamente dal nuovo impianto, sia sulle zone di influenza indiretta, risulta di elevata entità. Le alterazioni riguarderanno siti archeologici e viabilità storica. (...).

Dal punto di vista della tutela archeologica, nel caso in cui la procedura in oggetto si chiuda favorevolmente per il proponente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del D. L.vo 50/2016, dovranno essere effettuate prospezioni geofisiche e/o saggi archeologici nelle aree sottoindicate, tenuto conto, per come sopra già detto, delle coordinate topografiche dei siti presenti nella recente pubblicazione di C. Small, parzialmente inseriti nell'elaborato "Aree da sottoporre a prospezioni geofisiche":

- nell'area dell'impianto, in località Serra Inchiancata, in corrispondenza del sito 430, (coord. 40.817572; 16.26337) (Small 2022);
- nell'area dell'impianto, tra le località Serra Inchiancata e La Cattiva, in prossimità del sito 11 della relazione archeologica del proponente;
- nell'area del cavidotto, in località Pescarella, nei pressi del sito 212, (coord. 40.814332; 16.30039) (Small 2022), ad est del sito 1 della suddetta relazione;
- nell'area del cavidotto, in località Costa Rizza, in prossimità del sito 827 (coord. 40.818972; 16.348972) (Small 2022), a ovest del sito 27 della suddetta relazione;
- nell'area del cavidotto, in località Jazzo S. Teresa, in prossimità dei siti 906 (coord. 40.816315; 16.362732) e 905 (coord. 40.820745; 16.352186) (Small 2022);
- nell'area del cavidotto, in località S. Domenico, in prossimità del sito 23 della suddetta relazione.

In caso di indagini geofisiche si dettagliano inoltre le seguenti specifiche:

- tutte le aree da sottoporre ad indagine dovranno essere posizionate su un unico progetto GIS da consegnare alla Scrivente, comprendente anche gli shape delle aree a rischio archeologico e del progetto in oggetto;
- tutte le indagini dovranno essere georeferenziate con modalità RTK con gps;
- le strisciate all'interno delle aree di indagine dovranno avere una distanza tra loro di almeno 0,50-1 m;
- facendo riferimento alla metodologia da utilizzare, è possibile prevedere l'elaborazione di indagini magnetometriche (più rapide ed economiche) e un approfondimento con georadar in corrispondenza di anomalie;
- le indagini geofisiche dovranno essere affidate a soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici e professionali (archeologici e geologici) e i risultati delle indagini dovranno essere interpretati in maniera interdisciplinare, con il contributo di entrambe le professionalità.
- l'attività dovrà prevedere: realizzazione di prospezioni geofisiche, elaborazioni software relative, documentazione grafica, cartografica e fotografica, georeferenziazione, sintesi ed interpretazione archeologica dei dati raccolti. Dovrà essere prodotta la seguente documentazione: descrizione ed analisi dei suoli oggetto delle attività; relazione delle attività sul campo; documentazione grafica e fotografica; elaborazioni cartografiche geo-referenziate in ambiente GIS nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N su base catastale, Carta Tecnica Regionale e fotografia aerea, su cui saranno posizionate le anomalie individuate mediante le prospezioni e messe in relazione con i dati archeologici, topografici, cartografici e storici pregressi. A conclusione delle sopraccitate attività dovrà essere prodotta una relazione scientifica finale che tenga conto degli esiti di tutte le indagini diagnostiche condotte e che le metta opportunamente in relazione con tutti i dati storici, archeologici, topografici e cartografici pregressi. Tutti gli elaborati saranno consegnati in formato cartaceo e digitale, in conformità con gli standard metodologici correnti; per le cartografie prodotte si chiede la consegna anche dei dati vettoriali georeferenziate ed elaborabili.

All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce. Il proponente potrà concordare le modalità operative delle attività di scavo preliminare direttamente con il funzionario competente per territorio, ai fini dell'elaborazione di un progetto di scavo archeologico, da effettuarsi, a carico della committenza, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza».

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata**, con nota acquisita al prot. n. 42738 del 30/11/2022, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in argomento, che si riporta di seguito:

«(...)

- Vista la documentazione di progetto e l'ulteriore documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza Speciale in data 19/07/2022 prot. MIC 1639-P;
- constatato che, pur non rientrando in territorio lucano, i campi fotovoltaici proposti sono localizzati in adiacenza e in prossimità del vincolo decretato, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, con DDR del 07/03/2011, ricadente nel territorio comunale di Irsina (MT);
- considerato che il territorio vincolato si caratterizza per la peculiare natura del paesaggio, dove l'intervento antropico si intuisce solo per la cura dei campi e si limita a pochi insediamenti rurali e a isolate antiche masserie e dove la conformazione dei dolci rilievi, gli ambiti vegetazionali spontanei, le colture estensive delle colline e della piana, i nuclei rurali e l'abitato storico-monumentale con emergenze appartenenti a tutte le epoche storiche a partire dai Longobardi, sono tutti elementi che, insieme, definiscono un "**paesaggio di notevole intensità emotiva e di forte valore identitario**" che lo ha reso meritevole di salvaguardia;
- considerata infine l'orografia dei luoghi limitrofi all'impianto, caratterizzati da ampie distese di altezza variabile, dai quali l'impianto risulterebbe perfettamente visibile;


a conclusione della presente istruttoria, richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, questa Soprintendenza ritiene che l'opera non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e propone pertanto **parere sfavorevole** alla sua realizzazione».

CONSIDERATO che il Servizio III – **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR, con nota prot. interno SS-PNRR n. 6601 del 07/12/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, condividendo i pareri istruttori espressi dalle Soprintendenze ABAP.

CONSIDERATO che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR con nota prot. interno SS-PNRR n. 1809 del 09/02/2023, ha trasmesso il relativo contributo istruttorio, concordando con i pareri contrari espressi dalle Soprintendenze ABAP, evidenziando in particolare, che nel parere della Soprintendenza ABAP di Bari sono state *rilevate interferenze dirette del cavidotto con l'area tratturale Tolve-Gavina, sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Parte II e viene sottolineato che lo stesso cavidotto coincide in parte con l'ipotesi ricostruttiva del tracciato della via Appia proposta da A. Small. Viene valutato che le opere in progetto comportano "potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo" e che l'area interessata dal progetto in esame è caratterizzata da una "densità rilevante di presenze archeologiche", anche immediatamente adiacenti alle opere da realizzare. Nonostante la documentazione integrativa presenti una rivalutazione del rischio archeologico nell'area del cavidotto come medio-basso, viene ritenuto di doverlo piuttosto valutare come medio-alto "in considerazione dei nuovi dati presenti sulle più recenti pubblicazioni e delle ipotesi di ricostruzione del tracciato della via Appia". Vengono inoltre sottolineati l'impatto visivo sui siti archeologici e l'alterazione della viabilità storica che la realizzazione del progetto in esame comporterebbe. Evidenzia infine che in caso di un'eventuale nuova progettazione dell'opera, il progetto di fattibilità tecnico-economica da sottoporre a valutazione ambientale dovrà essere redatto sulla base degli esiti della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, autonoma e preliminare a quella di valutazione ambientale.*


CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Ambra Solare 12 S.r.l.

CONSIDERATO che l'intervento in esame consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico denominato "Pescarella", della potenza nominale pari a 41,27872 MWp, generata da 2 campi fotovoltaici (con pannelli posti su strutture di sostegno ad inseguimento del tipo mono assiale), per un'estensione complessiva di 51,56 Ha (su un'area totale di circa 60,64 Ha), localizzato nel comune di Gravina di Puglia (BA). Le opere di connessione alla rete elettrica nazionale sono costituite da un cavidotto interrato, di lunghezza pari 23,86 Km, realizzato su strade esistenti o su territori agricoli, e collegano l'impianto alla sottostazione elettrica da realizzare in prossimità della futura SE TERNA, in condivisione di stallo con altro operatore, nel territorio di Gravina di Puglia. Il progetto prevede l'installazione di 1.084 moduli, i cui pannelli installati sui sistemi rotanti (denominati tracker) raggiungono un'altezza massima di circa 4,92m e quella minima di 0,70m dal piano di campagna. L'area complessiva di incidenza dei moduli fotovoltaici dell'impianto (area sottesa al singolo modulo in posizione orizzontale) risulta essere pari a 18,84 Ha (7,16 Ha Campo A e 11,68 Ha Campo B). Inoltre, il progetto prevede la realizzazione e il collocamento delle seguenti opere: una centrale di accumulo di parte dell'energia prodotta posta all'interno del Campo A avente potenza di 20 MW e capacità di accumulo di 80 MWh; n. 2 cabine ausiliarie dislocate nei due campi fotovoltaici; n. 8 cabine di campo; una stazione meteorologica per il monitoraggio dell'efficienza energetica dell'impianto; una viabilità interna ai campi; un impianto di illuminazione; una recinzione a maglie metalliche con altezza fuori terra di 2,20 m.



Corografia di inquadramento generale dell'intervento (da elaborato TAV_R.1). Il tratto viola segna il confine della Puglia con la Basilicata

All'interno dell'area di intervento si prevede la coltura di veccia, sulla e trifoglio (più essenze a rotazione) quali colture miglioratrici per la produzione di foraggio e tecniche di lavorazioni del terreno minimizzate (Minimum Tillage). Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico dell'impianto fotovoltaico si propone la realizzazione, lungo il perimetro dell'area e in particolare lungo la viabilità esistente, di una doppia barriera visiva verde, con la messa a dimora di alberi (aceri) lungo il margine della vicina provinciale e con la costituzione di siepi (olivastro) lungo la recinzione.



Layout Campi A e B (rispettivamente da *Layout impianto 1 di 2-Elaborato_Grafico_R_4_a* e *Layout impianto 2 di 2-Elaborato_Grafico_R_4_b*). Sotto sono riportati i profili trasversali del terreno e dei moduli fotovoltaici (da TAV_R.8 *Profili longitudinali e trasversali del terreno. Stato attuale*).






Foto aerea A- Stato di fatto



Foto aerea B- Stato di fatto



Foto aerea A- Fotomontaggio




Foto aerea B- Fotomontaggio

Campo A: ante operam e post operam

Campo B: ante operam e post operam

(da Fotoinserimenti elaborato n. Fotoinserimenti_Rev_1)



(da Sezione e prospetti tipo impianto elaborato n. Elaborato_Grafico_R_5_a)

CONSIDERATO che l'area d'intervento è localizzata a circa 12 Km dal Parco nazionale dell'Alta Murgia", a 7,9 Km dal "Bosco Difesa Grande", a circa 12 Km dal centro abitato di Gravina e a sud rispetto al Torrente Gravina. Il paesaggio è caratterizzato dalla coltivazione del seminativo non irriguo dove "I segni del patrimonio naturale si intrecciano nella suggestiva ondulazione dei seminativi punteggiati da siepi e filari di alberi che fiancheggiano i fossi, i piccoli canali ed i percorsi della trama rurale. Nell'alternanza stagionale il panorama si arricchisce delle variazioni cromatiche dei seminativi e della variabilità idrica della rete idrografica del bacino del Bradano. La scarsità degli insediamenti, l'ampiezza delle colture dei seminativi, la presenza di alberi isolati e siepi, l'alternarsi di ambienti diversi (radure incolte, frutteti, oliveti, ecc.) contribuiscono a formare un quadro di elevato valore estetico", come descritto dallo stesso Proponente nella Relazione paesaggistica.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP di Bari, con il parere sopra riportato, ha verificato che le aree dell'impianto fotovoltaico non interessano direttamente perimetri di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e che il cavidotto interferisce direttamente con il

Tratturello Tolve Gravina, bene culturale archeologico vincolato ai sensi del DM 22/12/1983 e quindi anche bene paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. m) del D. lgs. 42/2004, nonché con il Torrente Pentecchia, anch'esso vincolato secondo il medesimo articolo del D. lgs. 42/2004, alla lett. c).

CONSIDERATO, inoltre, che il campo fotovoltaico A è localizzato in adiacenza al perimetro del bene paesaggistico di cui all'art. 136 del D. lgs. 42 del 2004, vincolato con DDR del 07/03/2011, ricadente nel territorio comunale di Irsina (MT), come specificato dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata, con il parere sopra riportato.

CONSIDERATO che entrambi i campi fotovoltaici ricadono nella fascia di 500 metri dal suddetto bene paesaggistico di cui al DDR del 07/03/2011 (il campo A interamente e il campo B in gran parte) e che, pertanto, l'impianto industriale di cui trattasi si colloca quasi totalmente in aree non dichiarate "idonee" dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (cfr. cartografia a pg. 8 del presente parere).

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CONSIDERATO che l'area dell'impianto ricade nell'Ambito paesaggistico n. 6, "Alta Murgia", nella figura territoriale "Fossa Bradanica", al confine con la Regione Basilicata con la quale, seppur indirettamente, gli interventi interferiscono come sopra evidenziato.

CONSIDERATO che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati a procedura di VIA dalla normativa nazionale e regionale vigente, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali sono appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito, che deve essere necessariamente anticipata alla fase di VIA ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento con il fattore ambientale del paesaggio.

RITENUTO necessario, preliminarmente, richiamare la "filosofia" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei **singoli valori patrimoniali**: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che gli *elementi patrimoniali di lunga durata* costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.

CONSIDERATO che il PPTR, nella citata scheda d'Ambito paesaggistico del PPTR– Figura Territoriale 6.2/La Fossa Bradanica, confermando la descrizione del paesaggio data dal Proponente, rappresenta che: *"La parte occidentale dell'ambito è ben identificabile nella figura territoriale della Fossa Bradanica, un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale. La figura è caratterizzata da un territorio lievemente ondulato, solcato dal Bradano e dai suoi affluenti; è un paesaggio fortemente omogeneo di dolci colline con suoli alluvionali profondi e argillosi, cui si aggiungono altre formazioni rocciose di origine plio-pleistocenica (circa un milione di anni fa) di natura calcareoarenacea (tufi)".* Si aggiunge inoltre che *"Le ampie distese sono intensamente coltivate a seminativo. Al loro interno sono distinguibili limitati lembi boscosi che si sviluppano nelle forre più inaccessibili o sulle colline con maggiori pendenze, a testimoniare il passato boscoso di queste aree. Il bosco Difesa Grande, che si estende su una collina nel territorio di Gravina, rappresenta una pallida ma efficace traccia di questo antico splendore. La porzione meridionale dell'ambito è gradualmente più acclive e le tipologie colturali si alternano e si combinano con il pascolo o con il bosco".*



Area di localizzazione del Campo A



Area di localizzazione del Campo B

CONSIDERATO che nella Sezione A.2 – Struttura ecosistemico-ambientale della Scheda d’Ambito n. 6 *Alta Murgia* del PPTR viene indicata, nella figura territoriale “La fossa Bradanica”, quale **criticità delle trasformazioni in atto le proposte industriali di insediamento di impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili** che appaiono essere **la principale minaccia, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che delle visuali paesaggistiche.**

CONSIDERATO che nella Sezione B della figura territoriale *La Fossa Bradanica*, della Scheda d’Ambito n. 6, viene riconosciuta quale **invariante strutturale** il sistema geomorfologico delle colline plioceniche della media valle del Bradano, costituito da rilievi poco pronunciati che si susseguono in strette e lunghe dorsali con pendici dolcemente ondulate e modellate a formare gobbe monticoli cupoliformi, alternati a valli e vallicole parallele, più o meno profonde, che si sviluppano in direzione nord-ovest/sud-est verso il mar Ionio e si ribadisce la criticità e la vulnerabilità della figura territoriale determinata dalla **realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici** i quali, determinano la trasformazione e la perdita di quel paesaggio, come sopra descritto e caratterizzato (peraltro interessato da una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici per i quali è in corso l’iter di VIA ed autorizzativo). Nella fotosimulazione sotto riportata (vista n. 8 dalla SP203, elaborato “*Fotoinserimenti_REV 1*”), si rileva come gran parte del versante della collinetta evidenziata con segno giallo è occupata dall’impianto proposto:



CONSIDERATO che rispetto alla Normativa d'uso contenuta nella Sezione C2 della scheda d'Ambito paesaggistico n. 6 – Alta Murgia e con riferimento alle **Componenti ecosistemiche e ambientali** del PPTR, l'impianto proposto non è coerente con l'Obiettivo di qualità volto a "valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici" salvaguardando l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, attuando la direttiva che impone anche ai privati di tutelarne l'integrità con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici e, con riferimento alle **Componenti visivo percettive**, l'intervento non è coerente con l'Obiettivo di qualità paesaggistica teso a "salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata" da attuare salvaguardando "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale" impedendo "trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano".

RITENUTO utile richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle NTA del PPTR: "Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo", al fine di evidenziare la necessità del rispetto degli Obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dalla Regione Puglia (e condivisi da questo Ministero) per dare attuazione al proprio piano paesaggistico.

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l'impatto paesaggistico dell'impianto agrivoltaico proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura "industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

CONSIDERATO che il Proponente nella *Sintesi non Tecnica* afferma che "per mitigare l'impatto visivo dovuto dalla messa a dimora delle strutture su cui poggiano i moduli fotovoltaici si provvederà a realizzare lungo il perimetro dell'area, in particolare lungo la viabilità esistente, una doppia barriera visiva verde, dapprima con la messa a dimora lungo il margine della vicina provinciale e con la costituzione di siepi autoctone lungo la recinzione", si

evidenza che, negli elaborati grafici di layout dell'impianto (*Elaborato_Grafico_R_4_a* e *Elaborato_Grafico_R_4_b*), così come nell'elaborato *Particolari costruttivi* (*Elaborato_Grafico_R_5_b*) è riportato solo l'intervento relativo alla realizzazione della siepe perimetrale.

RITENUTO che la siepe di olivastro "*pianta sempreverde che raggiunge altezze massime di 2,5 metri*" (v. *Sintesi non Tecnica*) proposta quale opera di mitigazione, oltre a non costituire una effettiva riduzione dell'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione dei moduli fotovoltaici di progetto, data la loro altezza massima di quasi 5m, in realtà, con la sua realizzazione, sottolinea la presenza di una barriera visiva costituita dai moduli fotovoltaici, del tutto estranea all'attuale contesto caratterizzato da coltivazioni basse cerealicole e da rare alberature spontanee (che non assumono forme lineari come quelle proposte quali mitigazioni).

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico proposto rappresenta comunque un elemento estraneo rispetto contesto in cui si colloca, foriero di processi degenerativi, non coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario come individuati dal PPTR, la cui realizzazione contribuirebbe ad accentuare una delle criticità rilevate nella Scheda dell'Ambito paesaggistico n. 6, in cui si colloca l'impianto, producendo un impatto significativo anche sulla qualità percettiva del paesaggio rispetto alla quale anche "*tutti gli elementi di mitigazione previsti risulterebbero del tutto avulsi dal contesto paesaggistico di riferimento, costituendo un ulteriore elemento detrattore oltre all'impianto, invece di costituirne una mitigazione*" così come evidenziato nel parere sopra riportato della Soprintendenza ABAP di Bari.

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico proposto, data la sua localizzazione a terra, non è coerente con le "*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I*" del PPTR, che privilegiano la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici nelle seguenti aree:

- *nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);*
- *sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc;*
- *su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;*
- *nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;*
- *lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;*
- *nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali".*

RICHIAMATO, a tal proposito, il comma 3, dell'art 6 delle NTA del PPTR: "*le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme.*"

RIBADITO, pertanto, che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle "*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Part I*".

RITENUTO, a tal proposito, necessario richiamare la sentenza del TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agri-voltaico, dove il Collegio ha ritenuto (*meditadamente*) di *non aderire ai principi affermati dalla II Sezione dello stesso TAR, con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022* (che avevano considerato le suddette Linee guida del PPTR *inconferenti* per gli impianti agro-voltaici), in quanto "*può affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola. Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producono energie rinnovabili*". Aggiunge quindi il Collegio che "*non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pure con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali... ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del PPTR solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale. La circostanza che l'installazione di impianti FER di tipo agrivoltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale*

e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare. Con riferimento al ritenuto valore non vincolante delle Linee Guida del PPTR, il Collegio richiama il comma 6 dell'art. 6 delle NTA del medesimo PPTR che stabilisce che le stesse vanno interpretate come "raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme". Dopo aver richiamato la prevalenza delle disposizioni contenute nei piani paesaggistici rispetto a qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore (ai sensi dell'art. 143, comma 9 del D. lgs. 42/2004), il Collegio ribadisce che "qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione Italiana e alla Convenzione Europea del Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'art. 117 della costituzione".

PRESO ATTO che il Proponente, con riferimento alla richiesta di elaborare ulteriori fotosimulazioni dai "punti di osservazione sensibili (segnalazioni architettoniche/archeologiche individuate quali UCP eventualmente presenti nell'area vasta di riferimento", ha riferito che "le aree interessate dall'intervisibilità teorica riguardano esclusivamente terreni agricoli privati, non frequentati dal pubblico con scarsa visibilità", per quanto riguarda il territorio pugliese e che, per quanto attiene al territorio lucano, dai beni culturali presenti nel vincolo di Irsina (DDR 07/03/2011) l'impianto fotovoltaico non è visibile data l'orografia del territorio.

CONSIDERATO che lo studio dei fotoinserti condotto esclusivamente lungo le strade SP203 e SS655 è stato integrato con 4 nuovi punti di vista (in risposta alla richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica PNRR_PNIEC, *Fotoinserti_Rev_1*) e che, comunque, anche dai suddetti punti di osservazione, si rileva come l'inserimento, dell'impianto agrivoltaico in esame (che presenta notevoli dimensioni) nel contesto rurale considerato determina un'alterazione, per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni), del quadro visivo complessivo caratterizzato dalle diverse componenti del paesaggio circostante, come sopra descritte.


RITENUTO, pertanto, che l'impianto agrivoltaico proposto, visibile dalle strade esistenti che lo costeggiano SP203 e SS655 Bradanica, diversamente da quanto affermato dal Proponente (v. *Relazione paesaggistica*), è in grado di alterare la percezione del contesto paesaggistico per lunghi tratti, compromettendo così la godibilità unitaria di un territorio contraddistinto dalla profondità degli orizzonti e dall'estensione dei campi coltivati su dolci rilievi che costituiscono gli elementi distintivi e identitari di quel paesaggio; caratteristiche queste che consentono ancora oggi di leggere le trame insediative di diversi sistemi di organizzazione del territorio, di elevato valore culturale derivante dalla sua millenaria utilizzazione nelle forme dell'attività pastorale ed agraria e dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell'insieme, costituiscono la specificità qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile. Le fotosimulazioni di seguito riportate danno una chiara immagine delle trasformazioni che potrebbe subire il paesaggio a seguito della realizzazione dell'intervento in esame:



Ortofoto con punti di ripresa



Punto di scatto 3, Stato di fatto e fotosimulazione (da *Fotoinserimenti_Rev_1*)



Punti di scatto: Punto di scatto 7, Stato di fatto e fotosimulazione (da *Fotoinserimenti_Rev_1*).



Punti di scatto: Punto di scatto 1, Stato di fatto e fotosimulazione. (da *Fotoinserimenti_Rev_1*).



Punti di scatto: Punto di scatto 5, Stato di fatto e fotosimulazione. La ripresa fotografica è stata effettuata dall'interno dell'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004, con DDR del 07/03/2011, ricadente nel territorio comunale di Irsina (MT). (da *Fotoinserti_Rev_1*).

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Bari, con il parere sopra riportato, ha riferito che *“le opere in progetto rientrano in un contesto ricco di presenze archeologiche, come documentano le segnalazioni emerse in occasione dei numerosi studi, scavi archeologici, indagini e prospezioni archeologiche di superficie svolte tra la metà del 1900 e oggi, svolte da istituzioni italiane e straniere e nell'ambito di interventi di archeologia preventiva. I siti individuati nelle zone poste nei pressi dell'area di progetto (agrifotovoltaico e cavidotto), confermano la lunga frequentazione antropica di questo territorio, testimoniata da tracce archeologiche rilevanti. Tra questi, in particolare, soggetti a particolare rischio archeologico, si citano quelli interferenti e/o adiacenti con il cavidotto: località Pescarella (età tardo romana, sito n. 1), località Costa Rizza (età ellenistica, siti nn. 27, 29), S. Domenico (età ellenistica, sito n. 23) e i siti individuati da Small (nn. 212, 819/821, 827, 905, 906), potenzialmente interferenti con il cavidotto e con il campo dell'agrifotovoltaico, (n. 430 “Serra Inchiancata”).*


CONSIDERATO che, come specificato dalla Soprintendenza ABAP di Bari *“La realizzazione del nuovo impianto avrà un evidente impatto visivo su siti archeologici, oltre che sulle segnalazioni architettoniche e in generale sull'importante contesto paesaggistico (naturale, antropico, storico-culturale). Nel contesto territoriale in esame, in generale, gran parte dei siti archeologici sono collocati su rilievi, da cui è alta e media la visibilità sul territorio circostante. Nello specifico il nuovo impianto andrà ad alterare sul piano visivo e percettivo diverse zone archeologiche come quella dell'insediamento romano di Vagnari, posta a ca. 1,3 km dalle opere in progetto”.*

PRESO ATTO che il Proponente non ha ritenuto necessario integrare la documentazione progettuale e la valutazione dei potenziali impatti significativi negativi determinati dall'impianto in esame sull'area archeologica di Vagnari, come richiesto dalla competente Soprintendenza ABAP, limitandosi a riproporre (con la documentazione integrativa “volontaria”) una foto da un punto di vista ritenuto dallo stesso Proponente “significativo”, posto al margine dell'area a rischio archeologico, già inserita nel SIA-Quadro Progettuale, nella quale si indica che l'impianto non risulta visibile da tale punto di ripresa.



RITENUTO, invece, di dover confermare le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, laddove specifica che la realizzazione dell'impianto *andrà ad alterare sul piano visivo e percettivo diverse zone archeologiche come quella dell'insediamento romano di Vagnari, posta a ca. 1,3 km dalle opere in progetto*, come è possibile rilevare dall'immagine sotto riportata, tratta da Google maps, dove dalla stessa SP26, da un punto poco distante da quello proposto dalla Società, è possibile percepire una vista ampia e profonda del paesaggio (e quindi anche dell'intero impianto fotovoltaico), non occlusa da rilievi posti in primo piano.





Immagini tratte da Google Maps: nel segno rosso è indicata, sommariamente, l'area dell'area archeologica Vagnari (rilievo sulla sinistra della foto); il punto di vista è orientato verso l'area di localizzazione dell'impianto.

CONSIDERATO che la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto (sebbene in questo caso la Soprintendenza ABAP ha rilevato anche una interferenza diretta del progetto su detto patrimonio) rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

CONSIDERATO che Ambra Solare 12 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto, dal momento che riferisce che *"tutte le attività di controllo, di manutenzione e di gestione della parte agronomica dell'iniziativa saranno affidate a specifica azienda agricola da individuarsi prima dell'inizio dei lavori ..."* e, pertanto, nel SIA non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole previste.

CONSIDERATO che, sebbene il Proponente nella *Relazione agronomica* affermi che *"l'agri-voltaico permette di introdurre la produzione di energia da solare fotovoltaico nelle aziende agricole, integrandola con quelle delle colture e con l'allevamento"* di fatto, con il rinvio ad una successiva fase dell'individuazione dell'azienda agricola che dovrà occuparsi della gestione della parte agronomica, dimostra come le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, laddove, invece, si ritiene che per *sistema agrivoltaico* si debba considerare un sistema integrato tra produzione elettrica e attività agricola che trova sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

RITENUTO, pertanto, che le motivazioni poste alla base dell'impegno dell'area agricola da parte del Proponente, con l'intervento in esame, sono correlate solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.


RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto.

CONSIDERATO, inoltre, che i due campi fotovoltaici proposti sono direttamente interferiti dai sostegni degli elettrodotti a 380 kV, di due impianti di accumulo idroelettrico presentati con istanze di VIA statale dalla Società Fie-el S.p.A. (ID_VIP: 7858) e dalla Società Edison S.p.A. (ID_VIP: 8087) e che, a tal proposito, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha chiesto alla Società proponente di valutare la compatibilità del progetto in esame con le

opere di connessione dei suddetti impianti di accumulo, ovvero di proporre eventuali soluzioni alternative che consentano la realizzazione dei tre progetti.

PRESO ATTO che il Proponente, dopo aver evidenziato che la società Fri-el S.p.A. intende ottenere la disponibilità forzata [di alcune particelle catastali] mediante la procedura di esproprio per pubblica utilità delle porzioni di terreno necessarie alla realizzazione della parte d'opera sulle stesse ricadenti, ha riferito che "vista la natura delle interferenze rilevate, rappresentate dalla presenza di alcuni tralicci posti all'interno dei due campi e lo sviluppo aereo dell'elettrodotto che sorvola porzioni di particelle, la risoluzione dell'interferenza può essere rappresentata dallo spostamento degli assi di elettrodotto nei brevi tratti interessati rispetto alla maggiore consistenza del collegamento, individuando aree idonee all'inserimento dei tralicci evitando fenomeni di ombreggiamento nelle aree occupate dai moduli. Tali modifiche dovranno essere effettuate a cura delle società proponenti le due iniziative visto che le fasce necessarie compromettono l'installazione di porzioni rilevanti dei campi agrivoltaici del progetto "Pescarella".


CONSIDERATO che, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, è utile rappresentare (v. immagine GIS di seguito riportata), data la prossimità del progetto in esame ad altri impianti agrivoltaici in corso di valutazione in VIA statale di rilevanti dimensioni, che qualora venissero realizzati tutti gli impianti proposti in quest'area si determinerebbe un peggioramento in termini di sottrazione di suolo agricolo, di trasformazione del territorio e di impatti sulle visuali paesaggistiche dell'area in un ambito ben più ristretto di quello considerato nella scheda d'ambito n. 6 del PPTR che aveva già evidenziato quale fattore di rischio e vulnerabilità delle trasformazioni in atto quella della realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici, e che pertanto le previsioni di tutela dello stesso PPTR risultano ancor più imperative al fine della necessaria tutela della medesima area.



CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-quater, Principio dello sviluppo sostenibile, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di

interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare il contesto paesaggistico sopra descritto (sia direttamente dalle opere previste per l’impianto industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantirne il collegamento alla RTN).

CONSIDERATO E VALUTATO che anche la realizzazione della sottostazione utente, insieme alla realizzazione della nuova stazione elettrica Terna, determina un significativo e negativo impatto sul paesaggio con l’introduzione di manufatti di natura industriale estranei al contesto paesaggistico, caratterizzato da vaste estensioni di seminativo su terreni pianeggianti e dalla profondità degli orizzonti, come si rileva dai fotoinserimenti sotto riportati.




Punto di vista aereo SE1 - Fotosimulazione (e stato relativo al progetto prescelto) e evidenziato con cerchio giallo. La restante opera rappresenta la futura stazione Terna ed i relativi stadi della stazione condivisa

Stato di fatto e fotosimulazione dell’area di realizzazione della sottostazione elettrica, evidenziata con segno giallo, (stallo condiviso con altri operatori) e della futura stazione elettrica di Terna. (da *Fotoinserimenti_Rev_1*).


RITENUTO di dover evidenziare che l’ISPRA nel Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022” ha segnalato, tra le forme di consumo di suolo, quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra, indicando la regione Puglia quale la regione con più superficie occupata da tali impianti, con il 35% di tutti gli impianti nazionali.

CONSIDERATO, infatti, che nella regione Puglia è in atto, già da tempo, una complessiva azione per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore), tale da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica, oltre il fabbisogno regionale previsto, con un primato raggiunto in termini di richieste di connessione a TERNA di impianti FER, pari a **82,75 GW** di potenza (con gran parte delle STMG accettate):



Elaborazione Terna S.p.A. per Richieste di connessione in Puglia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **82,75 GW** ed un grafico che pone in risalto la maggiore concentrazione di FER in Puglia rispetto alle altre regioni.

RILEVATO che i dati relativi alle nuove richieste di connessione a TERNA di impianti FER ha raggiunto al 30/06/2023 già 110,70 GW nell'area SUD (regioni Puglia, Basilicata e Molise), ovvero quasi 5,5 volte rispetto a quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55 (v. immagine successiva):



Elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 nel **SUD** (regioni Puglia, Basilicata e Molise), con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 110,70 GW rispetto ai 20,27 GW preventivati come necessari per il predetto target.

RITENUTO che un'adeguata pianificazione delle FER è quindi anche degli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile,

[Handwritten signature]

anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

RIBADITO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *"... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Ambra Solare 12 S.r.l.

RITENUTO di poter aderire alle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città di Bari con il parere endoprocedimentale del 14/11/2022 e dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata con il parere endoprocedimentale acquisito con nota del 30/11/2022.

CONSIDERATI i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, espresso con nota del 07/12/2022 e della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 09/02/2023.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato, valutato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari con il parere endoprocedimentale del 14/11/2022 e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata con il parere endoprocedimentale espresso il 30/11/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 09/02/2023; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 07/12/2022; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento relativo alla **"Realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato 'Pescarella' e delle relative opere di connessione avente una potenza complessiva pari a 41,28 MW, ubicato nel comune di Gravina di Puglia (BA)"**, presentato dalla Società Ambra Solare 12 S.r.l.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

